



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 168265 del 15 ottobre 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Titolare impresa commerciale – Versamenti INPS in corso di rateizzazione

Si fa riferimento alla richiesta di informazioni inviata per e-mail con la quale codesto Comune chiede di conoscere se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., può essere riconosciuto il requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ad un soggetto titolare di un'impresa commerciale dal 2010.

Fa presente al riguardo che risultano versati a suo nome i contributi previdenziali degli anni 2010 e 2013, mentre per quelli del 2011 è in corso di pagamento la rateizzazione, peraltro già concessa, e per quelli del 2012 è in fase di avvio la rateizzazione con Equitalia.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Il comma 6, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 147 del 2012, dispone che: *"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) (...)
- b) avere, per almeno due anni, anche non consecutivi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (...) comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"
- c) (...)"

In via preliminare, si ribadisce l'ammissibilità del riconoscimento dei requisiti professionali anche in capo al soggetto esercente in proprio, come peraltro già previsto dal decreto legislativo n. 114 del 1998.



Ai sensi della vigente normativa in materia, inoltre, l'opera prestata ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale deve essere comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative posto dal legislatore, ad avviso della scrivente, scaturisce dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie di collaborazioni.

Nel caso in questione, la verifica dei contributi INPS ha evidenziato versamenti regolari negli anni 2010, 2011 e 2013, per un totale di 19 mesi, mentre non sono presenti i contributi dell'anno 2012 in corso di rateizzazione con Equitalia.

Sembra evidente, infatti, che anche se non presenti sull'estratto conto INPS inviato in visione alla scrivente, detti contributi possano essere comunque considerati utili in quanto in corso di validazione e relativa rateizzazione da parte di Equitalia.

Considerato, pertanto, che ritenendo validi i contributi del 2012 il soggetto in questione può vantare i due anni di esercizio in proprio nell'ultimo quinquennio, lo stesso si considera in possesso del requisito professionale richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)